



# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI AMBIENTI MONUMENTALI DI VILLA BAGLIONI E PER L'ACCESSO ALLE VISITE**

**(Salone dello Zucchi - Salone Nobile del Tiepolo - Salone Consiliare - Giardino e Parco)**

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16/05/2017 n. 17)*

**Articolo 1 - Campo di applicazione**

**Articolo 2 - Tipi di concessione in uso**

**Articolo 3 - Criteri generali di concessione in uso**

**Articolo 4 - Concessione in uso gratuita**

**Articolo 5 - Concessione in uso onerosa**

**Articolo 6 - Modalità di concessione in uso gratuita e generosa**

**Articolo 7 - Responsabilità del concessionario in uso**

**Articolo 8 - Visite di Villa Baglioni**

**Articolo 9 - Visite gratuite di Villa Baglioni**

**Articolo 10 - Visite onerose di Villa Baglioni**

**Articolo 11 - Modalità di autorizzazione delle visite gratuite e onerose**

**Articolo 12 - Responsabilità del referente delle visite**

## **Articolo 1 - Campo di applicazione**

- a) Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso di alcune sale e del giardino e parco di Villa Baglioni, sede del Municipio di Massanzago, i quali, secondo specifica autorizzazione, possono essere concesse temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per riunioni, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre, premiazioni, matrimoni, manifestazioni e iniziative culturali e ricreative in genere sia di interesse locale che di rilevanza extraterritoriale, favorendo in ogni caso il diritto di associazione di cui all'art. 49 della *Costituzione Italiana*, e agevolando l'utilizzo degli spazi per concorrere a determinare con metodo democratico la vita politica europea, nazionale, regionale e locale.
- b) Gli ambienti di cui al comma precedente sono individuati come segue:
- Salone al pianterreno del corpo dominicale, affrescato sul soffitto da Antonio Zucchi e con stucchi settecenteschi alle pareti (Salone dello Zucchi);
  - Salone nobile al primo piano del corpo dominicale, affrescato da Giambattista Tiepolo (Salone nobile del Tiepolo);
  - Sala polivalente al pianterreno della barchessa orientale (Salone consiliare);
  - Giardino e Parco a meridione.

## **Articolo 2 - Tipi di concessione in uso**

- a) Le concessioni in uso di cui al presente Regolamento possono essere occasionali o ricorrenti.



- b) Sono concessioni in uso occasionali quelle che consentono a Enti o soggetti pubblici o privati, gruppi, associazioni e privati di utilizzare le sale di cui all'art. 1 c. b) per un periodo non superiore alle 24 ore.
- c) Sono concessioni in uso ricorrenti quelle che consentono a Enti o soggetti pubblici o privati, gruppi, associazioni e privati di utilizzare ripetutamente le sale di cui all'art. 1 c. b) secondo un calendario stabilito, per un periodo limitato e comunque non superiore a 15 giorni, inclusi i giorni necessari per l'allestimento e il disallestimento di eventuali mostre; si considerano altresì ricorrenti le concessioni in uso autorizzate per periodi a cadenza fissa (quali ad esempio il lunedì di ogni settimana, il primo giovedì del mese, ecc.)
- d) Non è consentita la concessione in uso permanente né a tempo indeterminato di alcuno degli ambienti di cui all'art. 1 c. b).

### **Articolo 3 - Criteri generali di concessioni in uso**

- a) Gli ambienti di cui all'art. 1 c. b) del presente *Regolamento* vengono concessi in uso esclusivamente per lo svolgimento di iniziative di natura manifestamente culturale, didattica o ricreativa, nelle quali si ravvisi il pubblico interesse.
- b) Le concessioni in uso degli ambienti ai soggetti richiedenti seguono l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, da effettuarsi come previsto dall'art. 6 c. a) del presente *Regolamento*. Hanno comunque precedenza assoluta le iniziative realizzate dall'Amministrazione Comunale all'interno delle attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini.
- c) Qualsiasi concessione in uso è subordinata alle esigenze organizzative e operative dell'Amministrazione Comunale. Nessuna concessione in uso può essere autorizzata nella sala polivalente al pianterreno della barchessa orientale di Villa Baglioni (Salone consiliare) contemporaneamente alle sedute del Consiglio Comunale. Qualora siano in corso riunioni, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre, premiazioni o iniziative culturali e ricreative in genere precedentemente autorizzate, ove si verificasse la necessità di convocare il Consiglio Comunale, queste dovranno essere sospese, senza alcun diritto di rivalsa, per tutto il tempo occorrente allo svolgimento della seduta del Consiglio stesso.
- d) Qualsiasi concessione in uso è altresì subordinata alle seguenti condizioni essenziali:
  - presa visione del presente *Regolamento*;
  - disponibilità per il periodo richiesto;
  - autorizzazione del funzionario incaricato;
  - attestazione, nel caso di concessione in uso onerosa, dell'avvenuto versamento della tariffa di cui all'art. 5 c. c) del presente *Regolamento*.
- e) Durante la campagna elettorale, la concessione in uso degli ambienti di cui all'art. 1 c. b) per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

### **Articolo 4 - Concessione in uso gratuita**

- a) La concessione in uso è gratuita per le iniziative realizzate dall'Amministrazione Comunale all'interno delle attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini.



- b) La concessione in uso è altresì gratuita quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- l'attività sia realizzata o promossa direttamente da Enti o soggetti pubblici o associazioni, con priorità alle associazioni operanti nel territorio comunale di Massanzago;
  - l'attività goda di patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Massanzago;
  - non siano necessari turni di personale comunale in servizio straordinario per consentire lo svolgimento delle attività previste;
  - si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini, fatte salve le attività svolte dalle Associazioni operanti nel territorio comunale di Massanzago a favore dei propri soci.
- c) Limitatamente al salone consiliare per riunioni di partiti politici, movimenti politici, e liste civiche per le finalità di cui all'art. 1, lett. a) ultimo periodo del presente Regolamento.

#### **Articolo 5 - Concessione in uso onerosa**

- a) Al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 4, la concessione in uso delle sale di cui all'art. 1 c. b) ha carattere oneroso.
- b) Gli importi delle concessioni in uso onerose vengono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e comprendono il rimborso delle spese generali, l'usura dei beni mobili e degli arredi, il rimborso delle spese vive (luce, acqua; il riscaldamento non è possibile nel Salone nobile del Tiepolo) e di pulizia degli ambienti. Gli oneri si intendono comprensivi dell'iva vigente se dovuta e dovranno essere pagati dai soggetti concessionari in uso mediante versamento effettuato secondo le indicazioni dell'Ufficio preposto.

#### **Articolo 6 - Modalità di concessione in uso gratuita e onerosa**

- a) Gli Enti o soggetti pubblici o privati, gruppi, associazioni e privati che intendono utilizzare gli ambienti di cui all'art. 1 c. b) del presente *Regolamento* devono presentare al Sindaco richiesta scritta almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'utilizzo. Nella richiesta devono essere indicate chiaramente:
- il carattere della concessione in uso (gratuita od onerosa);
  - gli ambienti richiesti;
  - la durata della concessione in uso;
  - il giorno e l'orario di inizio e di fine dell'utilizzo; nel caso di concessione in uso ricorrente, l'intero periodo di utilizzo, inclusi i giorni necessari per l'allestimento e il disallestimento di eventuali mostre;
  - lo scopo della concessione in uso richiesta.
- b) Il funzionario comunale incaricato valuterà la richiesta per l'accoglimento o il diniego della concessione in uso, nonché la gratuità od onerosità della stessa, dandone comunicazione ai soggetti interessati. L'eventuale diniego dovrà essere debitamente motivato.
- c) Gli ambienti vengono concessi in uso nelle condizioni in cui normalmente si trovano.
- d) Nel caso in cui per lo svolgimento di talune attività occorran servizi particolari o si renda opportuno l'uso di arredi o impianti diversi da quelli di corredo delle sale (quali addobbi floreali, tappeti, strumenti musicali, lavagne luminose, proiettori, schermi, traduzione simultanea, ecc.), i soggetti concessionari in uso di cui al seguente art. 7 c. a) provvederanno in



proprio, previa autorizzazione del funzionario incaricato da richiedere al momento della presentazione della domanda di concessione di cui al precedente c. a). Il funzionario incaricato potrà discrezionalmente richiedere il parere all'Ufficio Tecnico Comunale, anche in considerazione del valore storico-artistico, culturale e architettonico degli ambienti monumentali di Villa Baglioni.

#### **Articolo 7 - Responsabilità del concessionario in uso**

- a) I soggetti concessionari in uso degli ambienti di cui all'art. 1 c. b) del presente *Regolamento*, siano essi a titolo gratuito che oneroso, si rendono garanti del buon svolgimento delle attività all'interno delle sale stesse, dell'osservanza delle norme di comportamento e di sicurezza, nonché del rispetto degli ambienti, dei beni e delle attrezzature utilizzati per tutta la durata della concessione in uso.
- b) Gli ambienti devono essere utilizzati dai soggetti concessionari in uso in modo corretto e scrupoloso, onde evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose e all'ambiente in generale. È fatto divieto di appendere quadri o pannelli alle pareti, come pure di adottare qualsiasi intervento che in qualche modo alteri la monumentalità delle sale medesime e possa arrecare nocimento al patrimonio storico-artistico conservato.
- c) È fatto altresì divieto di accedere alle altre sale e ambienti di Villa Baglioni per i quali non si sia avuta regolare autorizzazione di accesso.
- d) L'Amministrazione Comunale non risponde delle cose eventualmente lasciate incustodite, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o rassegne allestite nelle sale concesse in uso.
- e) I soggetti concessionari in uso si assumono inoltre piena responsabilità per eventuali danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, occorsi in occasione dell'utilizzo degli ambienti ottenuti in concessione d'uso, risultando pertanto unici obbligati al risarcimento di eventuali danni.
- f) Nel caso di un ripetuto improprio uso delle sale, degli impianti, delle attrezzature, delle cose e dell'ambiente in generale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interdire ogni successiva concessione in uso delle sale stesse ai soggetti concessionari in uso improprio.

#### **Articolo 8 - Visite di Villa Baglioni**

- a) Villa Baglioni, sede del Municipio di Massanzago, è di norma visitabile compatibilmente agli orari di apertura degli Uffici Comunali:
  - dal Lunedì al Sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
  - Martedì, Mercoledì e Giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
- b) Ulteriori aperture verranno preventivamente concordate e valutate di volta in volta.

#### **Articolo 9 - Visite gratuite di Villa Baglioni**

- a) Nel rispetto degli orari di cui al precedente art. 8 c. a), le visite gratuite all'interno e all'esterno di Villa Baglioni sono riservate a tutti i cittadini di Massanzago, avuto riguardo agli aspetti di



promozione e di valorizzazione del carattere storico-artistico, culturale e monumentale della sede municipale.

- b) Hanno altresì diritto alla visita gratuita:
- i visitatori di età inferiore agli anni 10;
  - i visitatori di età superiore agli anni 65;
  - le classi degli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, italiani e stranieri;
  - gli studenti di tutte le Università italiane e straniere in visita di ricerca;
  - gli accompagnatori dei disabili non autosufficienti;
  - le guide turistiche regolarmente autorizzate all'esercizio della professione.

### **Articolo 10 - Visite onerose di Villa Baglioni**

- a) Le visite onerose all'interno e all'esterno di Villa Baglioni sono riservate a singoli e gruppi e sono a pagamento, avuto riguardo agli aspetti di promozione e di valorizzazione del carattere storico-artistico, culturale e monumentale della sede municipale.
- b) Gli importi delle visite a pagamento, fino a successivo aggiornamento, vengono stabiliti come segue:
- visitatori singoli: € 5,00 per persona;
  - gruppi oltre i 5 visitatori: € 3,00 per persona.
- c) Le tariffe di cui al precedente c. b) comprendono la chiusura e l'apertura di Villa Baglioni, l'accoglienza e l'accompagnamento da parte di un funzionario comunale all'interno degli ambienti, con esclusione del servizio di guida. Gli oneri dovranno essere pagati dai soggetti interessati mediante versamento effettuato secondo le indicazioni dell'Ufficio preposto.

### **Articolo 11 - Modalità di autorizzazione delle visite gratuite e onerose**

- a) I singoli o gruppi che intendono richiedere una visita di Villa Baglioni, sia essa a titolo gratuito che oneroso, devono presentare al Sindaco richiesta scritta almeno 15 giorni prima della data della visita stessa. Nella richiesta devono essere indicate chiaramente:
- il carattere della visita (gratuita od onerosa);
  - il giorno e l'orario di inizio e di fine della visita;
  - il numero esatto dei partecipanti alla visita.
- b) Il funzionario comunale incaricato valuterà la richiesta per l'accoglimento o il diniego della visita richiesta, nonché la gratuità od onerosità della stessa, dandone comunicazione ai soggetti interessati. L'eventuale diniego dovrà essere debitamente motivato.

### **Articolo 12 - Responsabilità del referente delle visite**

- a) I referenti organizzatori delle visite, siano esse a titolo gratuito che oneroso, si rendono garanti del buon andamento delle stesse, dell'osservanza delle norme di comportamento e di sicurezza, nonché del rispetto degli ambienti, dei beni e delle attrezzature utilizzati per tutta la durata della visita.
- b) È fatto divieto di accedere alle sale e ambienti di Villa Baglioni per i quali non si sia avuta autorizzazione di accesso da parte del funzionario comunale accompagnatore della visita.



## Comune di Massanzago

Provincia di Padova

- c) L'Amministrazione Comunale non risponde delle cose eventualmente lasciate incustodite nelle sale e negli ambienti di Villa Baglioni in occasione delle visite.
- d) I referenti organizzatori si assumono inoltre piena responsabilità per eventuali danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, occorsi in occasione delle visite a Villa Baglioni, risultando pertanto unici obbligati al risarcimento degli eventuali danni.